

1

**VERBALE DI ACCORDO SINDACALE  
PER IL RICONOSCIMENTO DEL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE IN DEROGA**

*Cassa Integrazione Guadagni in deroga di cui all'articolo 22 del D.L. n.18 del 17 marzo 2020 e ss.mm.ii.*

**ESAME CONGIUNTO**

Il giorno 12.06.2020, nell'ambito dell'esame congiunto previsto dall'art. 6 dell'Accordo Quadro tra Regione Lazio e le Parti Sociali a norma dell'art. 22 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e ss.mm.ii., (di seguito anche "Accordo Quadro") per l'accesso al trattamento di integrazione salariale in deroga, si sono confrontati:

- **ANTENNA AUDIO ITALIA SRL** (P.I. 13174590151), con sede legale in Roma – Via Properzio n. 5, qui rappresentata dalla Dott.ssa Isabella de Angelis in qualità di legale rappresentante;
- **FILCAMS CGIL** Roma Lazio dott.ssa Livia Astolfi

**PREMESSO CHE**

- La Società, ha comunicato alle OO.SS. la necessità di richiedere l'intervento dell'ammortizzatore sociale in deroga per una sospensione/riduzione di attività relativamente all'unità produttiva di Roma presso Musei Vaticani, per le causali e l'entità ivi indicate e qui di seguito riportate anche all'esito dell'esame congiunto:

**Causale:** emergenza COVID - 19

**Decorrenza e durata prevedibile della domanda:** decorrenza dal 11.05.2020 fino ad un massimo di 5 settimane o ulteriori periodi aggiuntivi introdotti da successivi interventi legislativi;

**Entità e numero lavoratori interessati:** riduzione percentuale /sospensione a zero ore per:

- **16 lavoratori transfrontalieri iscritti all'apposita gestione Inps** di cui al D.L. 317/1987 e s.m.i.
- l'azienda con riferimento alla predetta tipologia di lavoratori, rientra nel campo di applicazione di cui all'art. 22 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 e s.m.i.
- l'azienda applica il CCNL per i lavoratori dipendenti aziende del terziario della distribuzione e dei servizi CONFESERCENTI.
- Alla società, sono state già interamente autorizzate, per il periodo decorrente dal 09.03.2020 al 09.05.2020, un totale di 9 settimane continuative, stante la riduzione/sospensione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid – 19;

**TUTTO CIÒ PREMESSO, ESAMINATA LA SITUAZIONE AZIENDALE, LE PARTI**

- si danno atto che per tutto il periodo di chiusura/sospensione/riduzione attività non sussistono allo stato alternative occupazionali per il personale oggetto del presente accordo;
- dichiarano che tale parziale/totale riduzione temporanea dell'attività lavorativa non è imputabile alla Società né ai lavoratori, pertanto ritengono necessario ricorrere allo strumento della Cassa Integrazione in deroga di cui all'art. 22 D.L. 18/2020 e ss.mm.ii e richiedere l'erogazione del trattamento in misura pari in misura pari al trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 3 del D. Lgs. 148/2015.

LA

Lb

La Società, nei termini di legge, presenterà domanda di accesso alla CIGD alla sede Inps territorialmente competente.

Le parti si danno atto che l'intervento coprirà tutti i lavoratori oggetto del presente accordo in forza alla data del 25 marzo 2020.

L'Azienda **ANTENNA AUDIO ITALIA SRL** si impegna comunque, qualora le esigenze produttive legate alla sostituzione di personale assente/o alla possibilità di riattivare l'attività sospesa lo consentano, a richiamare in servizio i lavoratori attualmente in sospensione, interessati dal presente accordo, fermo restando l'equa distribuzione tra i lavoratori rispetto alle posizioni fungibili.

Le Parti concordano sulla richiesta di intervento dell'ammortizzatore sociale in deroga con sospensione/riduzione dell'attività lavorativa fino ad un massimo di zero ore (o altra modalità) dal 11 maggio 2020 per le 5 (cinque) settimane o ulteriori periodi aggiuntivi introdotti da successivi interventi legislativi per:

- **n. 16 lavoratori transfrontalieri iscritti** all'apposita gestione Inps di cui al D.L. 317/1987 e s.m.i. per un numero complessivo di ore pari a 2989;


in funzione dell'organizzazione aziendale e fermo restando l'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili.

Su richiesta di una delle Parti firmatarie sarà possibile realizzare una verifica complessiva dell'applicazione del presente accordo, al termine o anche nel corso della vigenza dello stesso.

Tenuto conto della condizione straordinaria ed emergenziale in cui le Parti si trovano a definire il presente accordo, che non consente di fatto la possibilità per le Organizzazioni di incontrare i lavoratori per informarli preventivamente sulle ragioni e gli effetti dell'applicazione dell'istituto della Cassa Integrazione salariale in deroga, l'azienda si rende disponibile, non appena ciò sarà possibile, a rendere agibile, su eventuale richiesta delle OOSS, un incontro tra le stesse e i lavoratori, così che sia garantita la possibilità per gli stessi lavoratori di ricevere chiarimenti e informazioni dalle Organizzazioni citate.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'azienda **ANTENNA AUDIO ITALIA SRL** Dott.ssa Isabella de Angelis



FILCAMS CGIL Roma Lazio dott.ssa Livia Astolfi

Livia Astolfi

